

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 agosto 2018, n. 1491

**L.R. n. 59/2017, art. 11 “Ambiti Territoriali di Caccia – ATC” e ss.mm.ii. – R.R. n. 3/99 e ss.mm.ii.. Riaperture termini richieste di ammissione all’esercizio venatorio annata 2018/2019.**

L’Assessore all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari, dr Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità e confermata dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, riferisce quanto segue.

**Premesso che:**

Con la L.R. n. 59 del 20.12.2017 la Regione Puglia detta le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio.

L’art. 11 della citata normativa regionale disciplina l’istituzione e il funzionamento degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) sul territorio pugliese.

Nello specifico il comma 4 del predetto art. 11 stabilisce che “negli ATC l’attività venatoria è consentita nei limiti della capienza di cui all’art. 7, comma 16, lettera c), previo versamento della quota di partecipazione: La stessa può essere derogata limitatamente ai cacciatori residenti nel territorio di riferimento. Le richieste di ammissione annuali all’esercizio venatorie devono indicare obbligatoriamente l’ATC prescelto”.

Il successivo comma 5 prevede che “previa verifica di disponibilità sono ammessi cacciatori ospiti residenti nei comuni di altri ATC della Regione Puglia e in altre regioni, questi ultimi per un massimo di quindici giornate. I cacciatori ospiti non possono superare la misura del 100 per cento dei cacciatori residenti nell’ATC di riferimento e hanno priorità di ammissione i cacciatori residenti nella Regione Puglia; la ulteriore disponibilità sarà riservata ai cacciatori ospiti residenti in altre regioni.....”.

Il comma 2 dell’ art. 58 della predetta L.R. 59/2017 prevede che “restano in vigore i regolamenti regionali attuativi della precedente normativa per la parte non in contrasto con la presente legge (n. 59/2017) nelle more dell’approvazione della nuova regolamentazione”.

Con Regolamento Regionale n. 3 del 5 agosto 1999, così come modificato con R.R. n. 4/2004, la Regione Puglia ha disciplinato la costituzione degli ATC nonché i relativi compiti e funzioni.

L’art. 8 del R.R. n. 3/99, così come modificato dall’art. 7 del R.R. n. 4/2004, disciplina, tra l’altro, le modalità di accesso agli ATC pugliesi da parte dei cacciatori residenti in regione e quelli residenti fuori regione. Nello specifico per detto accesso è previsto che i cacciatori devono presentare specifica istanza di ammissione nel periodo dal 01 febbraio al 31 marzo di ogni anno in corso.

Tenuto conto della fase di transizione nella materia dovuta all’entrata in vigore della nuova normativa regionale n. 59/2017 che ha sostituito l’ex L.R. n. 27/98 e nelle more dell’approvazione del nuovo regolamento regionale ATC ed in considerazione, altresì, delle varie specifiche richieste formulate in diverse circostanze dai rappresentanti delle associazioni di categoria interessate, si ritiene necessario proporre, in via del tutto eccezionale, la riapertura dei termini di presentazione delle domande di ammissione agli ATC pugliesi.

Detta “riapertura dei termini” dovrà riguardare unicamente i cacciatori residenti in altri ATC pugliesi (extraprovinciali) per un periodo di massimo dieci giorni in considerazione della prossima apertura della stagione venatoria 2018/2019.

Si ritiene, altresì, opportuno dare mandato ai Commissari Straordinari degli ATC pugliesi di poter procedere alla sanatoria di tutte le istanze pervenute fuori dai predetti termini di cui al vigente regolamento regionale ATC (01 febbraio - 31 marzo 2018).

Resta inteso che potranno essere ammesse ed autorizzate tutte le predette nuove istanze di ammissione unicamente nel rispetto del numero totale di cacciatori extraprovinciali ed extraregionali ammissibili in ogni

ATC pugliese di cui al vigente Programma Venatorio regionale annata 2018/2019 (DGR n. 1353/2018 - pag. 06). E' confermato, all'uopo, al fine di evitare inutili e prevedibili contenziosi, che avranno precedenza di ammissione le richieste formulate nei termini previsti dalle vigenti normative e che, comunque, restano confermate le graduatorie già pubblicate da ATC pugliesi relative all'annata venatoria 2018/2019.

Il presente provvedimento rientra tra quelli di cui all'art. 4 comma 4 lett. k) della LR. n. 7/97 e R.R. n. 3/1999 e s.m.i..

#### **COPERTURA FINANZIARIA LR. 118/2011 e s.m.i.:**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore e dal Dirigente della Sezione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- di prendere atto e di far propria la relazione dell'Assessore all'Agricoltura - Risorse Agroalimentari, che qui si intende integralmente riportata per formarne parte integrante;
- di disporre la riapertura dei termini delle richieste di ammissione agli ATC pugliesi da parte di cacciatori residenti in altri ATC pugliesi (extraprovinciali) inderogabilmente fino al 10 agosto 2018;
- di dare mandato ai Commissari Straordinari degli ATC pugliesi di procedere alla sanatoria di tutte le istanze ricevute fuori dai termini di cui al regolamento regionale n. 3/99 e ss.mm.ii.;
- di stabilire che le nuove istanze prodotte devono ritenersi autorizzabili unicamente nel rispetto dei termini riportati nel Programma Venatorio regionale 2018/2019 - pag. 06 (DGR n. 1353 del 24.07.2018) e con salvezza di tutte le istanze pervenute nei termini temporali ordinari previsti dalle vigenti normative;
- di pubblicare il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sul BURP;
- di notificare il presente provvedimento ai Commissari Straordinari degli ATC pugliesi, per il tramite della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, per il seguito di competenza.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO